



Venerdì 12/04/2024

Imposta successioni e donazioni: le novità approvate dal CdM

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 76 del 9 aprile, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, introduce disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'Iva.

Elenchiamo di seguito le modifiche al Testo unico successioni e donazioni, come riportate sul sito del Governo.

Nel Testo unico successioni e donazioni vengono inserite le aliquote e le franchigie della relativa imposta. Ai fini della base imponibile, in considerazione della più recente giurisprudenza, si esclude il "donatum" dalla perimetrazione del "erectum", sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie.

Inoltre, si elimina nel testo normativo il riferimento all'istituto dell'affiliazione e si chiarisce che ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affiliati e gli affiliati.

Per quanto riguarda i trust e le liberalità d'uso, si stabilisce che:

- l'imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
- l'imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d'uso;
- le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all'atto del trasferimento;
- il versamento dell'imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell'apertura della successione. L'imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Le norme intervengono anche in relazione ai trasferimenti d'azienda in ambito familiare, prevedendo, in particolare, che in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell'esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente. L'agevolazione resta subordinata al mantenimento del controllo da parte degli aventi causa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Analoga previsione vale nel caso di trasferimento di azienda ovvero di trasferimento di altre quote sociali (società di persone).

In merito alle dichiarazioni di successione, si prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l'obbligo dell'invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all'estero.

Inoltre, per la liquidazione dell'imposta, si supera il sistema vigente introducendo, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con previsione del successivo controllo di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale.

Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

In materia di donazioni sono apportate modifiche indotte da esigenze di mero coordinamento con la disciplina vigente e con la più recente giurisprudenza.



<https://www.governo.it>